

**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E
CONTROLLO EX D. LGS 231/2001**

Appendice al Codice Etico

INDICE

| | |
|------------------------------------|----------|
| PREMESSA | 2 |
| CLAUSOLE CONTRATTUALI | 3 |

PREMESSA

Nel presente documento si riporta il testo delle clausole contrattuali che la Società ha definito ai sensi delle previsioni contenute nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/2001 (di seguito anche "Modello") adottato con riferimento ai "rapporti con soggetti terzi" che si configurano rilevanti ai sensi del D. Lgs. 231/2001 per la loro natura, il loro oggetto e la loro durata, a prescindere dal tipo di contratto in questione.

Allo scopo, quale ulteriore "protocollo di controllo", il Modello prevede che vengano sottoposte all'attenzione della controparte specifiche clausole che richiamano il Codice Etico mediante le quali la Società dichiara di svolgere la propria attività nel rispetto *delle previsioni* del D. Lgs. 231/2001, di quelle del Codice Etico e del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, impegnandosi a scongiurare (impedire) la commissione dei così detti reati rilevanti;

- improntare la propria operatività al rispetto assoluto dei più elevati standard di professionalità, integrità, legalità, trasparenza, correttezza e buona fede, ritenendoli condizione imprescindibile ai fini del corretto funzionamento della Società, della tutela della sua affidabilità, reputazione ed immagine, nonché della sempre maggior soddisfazione della propria clientela;
- richiedere ai terzi medesimi comportamenti in linea con quelli adottati dalla Società.

La Società raccomanda alle funzioni responsabili della negoziazione, della formalizzazione e della esecuzione dei contratti con soggetti terzi di rispettare le indicazioni ed i principi sopra espressi e, ove occorrente, di inserire nei rispettivi testi contrattuali specifiche clausole afferenti ai principi ed alle disposizioni del D. Lgs. 231/2001, nonché di informare la controparte della importanza che la Società attribuisce al rispetto dello stesso.

Considerata la *ratio* dell'Allegato 2 - "Codice Etico" di cui il presente documento ne costituisce appendice (sensibilizzare tutti coloro i quali, venendo "a contatto" con la Società per fornirle beni e servizi, potrebbero, con la collaborazione diretta o indiretta, attiva o omissiva, di dipendenti e/o collaboratori esterni di Euromobiliare Asset Management SGR, commettere reati nell'interesse o a vantaggio anche o solamente della Società stessa) l'esecuzione dell'adempimento non deve aver luogo in tutti i casi in cui:

- ci si trovi innanzi a tipi contrattuali istantanei, che esauriscono i loro effetti in un solo momento (come una compravendita o una prestazione estemporanea di servizi, ad esempio da parte di un artigiano) e per i quali, mancando il requisito temporale della durata del rapporto contrattuale, risultano già idonei allo scopo i protocolli di controllo insistenti sulle attività delle Unità Organizzative che curano l'acquisto del bene o del servizio, rispetto all'inserimento di specifiche clausole nel contratto (che talvolta, tra l'altro, può essere non scritto) o alla comunicazione di standard etici;
- vengano corrisposti contributi ad Autorità di Vigilanza (ad esempio, CONSOB), ad associazioni di categoria (ad esempio, ABI) o a CCIAA, Uffici Giudiziari, ecc.. In tali fattispecie, infatti, la natura del rapporto appare estranea agli scopi in argomento;
- si concludano contratti cc.dd. "per adesione" con aziende operanti in condizioni di sostanziale monopolio / oligopolio (ad esempio, Telecom, con riferimento alla fornitura di servizi telefonici), che offrono servizi standard non personalizzabili rispetto a ciascun cliente e che, pertanto, non possono prestarsi ad "impieghi" illeciti. Per queste ragioni, la clausola contrattuale non deve essere inserita. Diversamente, nel caso in cui l'accordo sia interamente negoziato (ad esempio, Telecom ma per la fornitura di un servizio complementare ai sistemi informativi interni), la clausola contrattuale deve essere inserita.

Nel caso in cui si concludano contratti negoziabili con società che a loro volta adottano Codice Etico e Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/2001, ed abbiano anch'esse delle clausole standard da proporre, le funzioni responsabili della negoziazione, della formalizzazione e della esecuzione dei contratti dovranno proporre la clausola contrattuale di reciprocità, il cui testo è di seguito formalizzato e che rimane la regola generale da seguire, e solo nel caso in cui non venisse accettata occorrerà negoziare cercando di non vincolare Euromobiliare AM SGR SpA al contenuto e/o alle regole fissate in Codici Etici e/o in Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo di altre società.

Gli adempimenti inoltre non devono aver luogo nei confronti di dipendenti e collaboratori della Società, in quanto destinatari di specifici protocolli formativi ed informativi.

CLAUSOLE CONTRATTUALI

Si riporta di seguito il testo delle clausole da inserire nei contratti:

CLAUSOLA CONTRATTUALE STANDARD:

"Ciascuna Parte dichiara di conoscere le previsioni del D.Lgs. 231/2001 e quelle del Codice Etico e del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottati da Euromobiliare Asset Management SGR spa e disponibili alla pagina internet www.eurosg.it

Ciascuna Parte nell'esecuzione delle prestazioni di propria competenza, previste nel presente contratto, si impegna ad operare secondo i più elevati standard di professionalità, integrità, legalità, trasparenza, correttezza e buona fede e ad adottare prassi, procedure e regole comportamentali idonee a prevenire la commissione dei reati previsti dal D.Lgs. 231/2001, mantenendole tutte efficacemente attuate per l'intera durata del contratto; inoltre ciascuna Parte si impegna a non tenere comportamenti che possano integrare i reati previsti dal D.Lgs. 231/2001 e/o rappresentare violazioni della normativa applicabile in materia di anticorruzione, del Codice Etico e/o del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottati da Euromobiliare Asset Management SGR spa e disponibili alla pagina internet www.eurosg.it.

In particolare ciascuna Parte si impegna direttamente o indirettamente attraverso soggetti terzi:

- a non pagare, promettere o offrire di pagare, o autorizzare il pagamento di alcuna somma, o promettere, offrire, autorizzare la concessione di alcun beneficio a un pubblico ufficiale, a un incaricato di pubblico servizio o a qualunque esponente di un ente privato, al fine di ottenere o mantenere indebitamente un vantaggio, od orientare vantaggi a favore di qualunque soggetto:

i) influenzando atti o decisioni;

ii) inducendo a compiere o omettere di compiere qualsivoglia atto in violazione di doveri istituzionali o di fedeltà al proprio ente, anche privato;

iii) inducendo a sfruttare la propria influenza per condizionare azioni o decisioni di qualsiasi dipartimento, agenzia o ente di un governo o di una impresa pubblica o privata.

- a che nessun pagamento, compenso, rimborso o tariffa, venga utilizzato, neanche in parte, direttamente o indirettamente, come atto di corruzione, gratifica, emolumento, o per altro improprio beneficio in favore di un pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio o esponente di un ente privato.

L'inosservanza, anche parziale, di tali obblighi costituisce un inadempimento grave degli obblighi di cui al Contratto che legittima la sospensione dell'esecuzione del Contratto o nei casi più gravi la risoluzione dello stesso con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 Cod. Civ., fermo restando il risarcimento dei danni eventualmente causati quali, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, quelli derivanti dall'applicazione alla stessa delle sanzioni previste dal citato Decreto.

Fermo restando quanto sopra, resta inteso che la Parte inadempiente dovrà manlevare sostanzialmente e processualmente e tenere indenne, a semplice richiesta e senza facoltà di opporre eccezioni, l'altra Parte e, per essa, i suoi aventi causa, sindaci, amministratori e dipendenti da qualsiasi pretesa, danno e/o richiesta, ivi inclusi i costi legali, che possa essere da terzi avanzata in relazione a eventuali violazioni degli impegni cui la presente clausola si riferisce.

L'elenco dei reati di cui al D.Lgs. 231/2001 è tassativo ma potrebbe essere ampliato in futuro e la presente clausola si intenderà automaticamente estesa a tutti i reati contemplati nel D.Lgs. 231/2001 introdotti anche successivamente alla data di sottoscrizione del Contratto".

OVE SI TRATTI DI CONTRATTI CONCLUSI ANCHE PER ALTRE SOCIETA' DEL GRUPPO, LA CLAUSOLA SOPRA RIPORTATA ANDRA' INTEGRATA CON LA SEGUENTE ULTERIORE PREVISIONE:

Il presente articolo trova integrale applicazione anche alle altre Società per conto delle quali la Società sottoscrive il presente accordo, ispirando anche esse la loro attività ai principi del Decreto Legislativo 231/2001 ed avendo anch'esse adottato un proprio Modello di Organizzazione e Gestione con relativo Codice Etico».

CLAUSOLA CONTRATTUALE DI RECIPROCIITÀ:

"Ciascuna Parte dichiara di conoscere le previsioni del D.Lgs. 231/2001 e si impegna nell'esecuzione delle prestazioni di propria competenza previste nel presente contratto a non tenere comportamenti che possano integrare i reati previsti dal D.Lgs. 231/2001 e/o rappresentare violazioni della normativa applicabile in materia di anticorruzione, nonché ad operare secondo i più elevati standard di professionalità, integrità, legalità, trasparenza, correttezza e buona fede.

Al fine di prevenire la commissione dei reati previsti dal D.Lgs. 231/2001 ciascuna Parte ha adottato ed efficacemente attuato procedure aziendali e regole comportamentali idonee a prevenire la commissione dei

reati previsti dal D.Lgs. 231/2001 e si impegna a mantenerle tutte efficacemente attuate per l'intera durata del contratto.

Il Codice Etico ed il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottati da Euromobiliare Asset Management SGR sono disponibili alla pagina internet www.eurosg.it.

In particolare ciascuna Parte si impegna direttamente o indirettamente attraverso soggetti terzi:

- a non pagare, promettere o offrire di pagare, o autorizzare il pagamento di alcuna somma, o promettere, offrire, autorizzare la concessione di alcun beneficio a un pubblico ufficiale, a un incaricato di pubblico servizio o a qualunque esponente di un ente privato, al fine di ottenere o mantenere indebitamente un vantaggio, od orientare vantaggi a favore di qualunque soggetto:

i) influenzando atti o decisioni;

ii) inducendo a compiere o omettere di compiere qualsivoglia atto in violazione di doveri istituzionali o di fedeltà al proprio ente, anche privato;

iii) inducendo a sfruttare la propria influenza per condizionare azioni o decisioni di qualsiasi dipartimento, agenzia o ente di un governo o di una impresa pubblica o privata.

- a che nessun pagamento, compenso, rimborso o tariffa, venga utilizzato, neanche in parte, direttamente o indirettamente, come atto di corruzione, gratifica, emolumento, o per altro improprio beneficio in favore di un pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio o esponente di un ente privato.

L'inosservanza, anche parziale, di tali obblighi costituisce un inadempimento grave degli obblighi di cui al Contratto che legittima la sospensione dell'esecuzione del Contratto o nei casi più gravi la risoluzione dello stesso con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 Cod. Civ., fermo restando il risarcimento dei danni eventualmente causati quali, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, quelli derivanti dall'applicazione alla stessa delle sanzioni previste dal citato Decreto

Fermo restando quanto sopra, resta inteso che la Parte inadempiente dovrà manlevare sostanzialmente e processualmente e tenere indenne, a semplice richiesta e senza facoltà di opporre eccezioni, l'altra Parte e, per essa, i suoi aventi causa, sindaci, amministratori e dipendenti da qualsiasi pretesa, danno e/o richiesta, ivi inclusi i costi legali, che possa essere da terzi avanzata in relazione a eventuali violazioni degli impegni cui la presente clausola si riferisce.

L'elenco dei reati di cui al D.Lgs. 231/2001 è tassativo ma potrebbe essere ampliato in futuro e la presente clausola si intenderà automaticamente estesa a tutti i reati contemplati nel D.Lgs. 231/2001 introdotti anche successivamente alla data di sottoscrizione del Contratto".

«Le Parti hanno adottato, ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo 231/2001, un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo atto a prevenire la commissione dei reati previsti nel citato Decreto. L'esecuzione del Contratto dovrà avvenire in conformità alle prescrizioni del decreto di cui al capoverso precedente.

La violazione delle suddette prescrizioni posta in essere da una delle Parti, potrà costituire, su iniziativa dell'altra Parte, causa di risoluzione del Contratto o di qualunque altro accordo esistente tra le Parti, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 c.c., fatto salvo comunque il diritto al risarcimento degli eventuali danni.

OVE SI TRATTI DI CONTRATTI CONCLUSI ANCHE PER ALTRE SOCIETA' DEL GRUPPO, LA CLAUSOLA SOPRA RIPORTATA ANDRA' INTEGRATA CON LA SEGUENTE ULTERIORE PREVISIONE:

Il presente articolo trova integrale applicazione anche alle altre Società per conto delle quali la Società sottoscrive il presente accordo, ispirando anche esse la loro attività ai principi del Decreto Legislativo 231/2001 ed avendo anch'esse adottato un proprio Modello di Organizzazione e Gestione con relativo Codice Etico».